



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-184/19 sentenza del 30 aprile 2020, ECLI:EU:C:2020:337	Hecta Viticol SRL contro Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor e alții	VII	rinvio pregiudiziale	RO	Curtea de Apel București - Romania	-		Certezza del diritto e legittimo affidamento in tema di efficacia temporale delle norme.	Accise sulle bevande alcoliche - Aliquote differenziate sul vino e sulle bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra
Classificazione									
Fiscalità, Dazi doganali e Accise									
Questione pregiudiziale									
Se i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostino alla disciplina contenuta nell'articolo I, punto 21, e nell'articolo IV, paragrafo 1, dell'OGU n. 54/2010 in quanto apporta una modifica – repentina - all'aliquota di accisa sulle bevande fermentate tranquille diverse dalla birra e dal vino.									
Dispositivo									
Gli articoli 7, 11 e 15 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise, e l'articolo 5 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, devono essere interpretati nel senso che non impongono la fissazione di aliquote di accisa identiche sulle bevande alcoliche rientranti nella categoria "vino", ai sensi della direttiva 92/83, e su quelle rientranti nella categoria "bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra", ai sensi di tale direttiva. I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che modifica l'aliquota di accisa senza prevedere un regime transitorio, qualora una siffatta modifica entri in vigore otto giorni dopo la pubblicazione dell'atto che ne è all'origine e non implichi che i soggetti passivi procedano ad adeguamenti economici significativi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.									
Nota redazionale									
La sentenza riguarda l'aliquota di accisa sulle bevande fermentate e il tema dell'efficacia temporale delle norme. La prima questione riguarda l'accisa su tali bevande e differenzia le categorie della birra (che non ha sottocategorie), del vino (poi suddivisa nelle sottocategorie del vino tranquillo e del vino spumante) e delle altre bevande fermentate (poi suddivisa nelle sottocategorie di quelle tranquille e di quelle gassate). Il legislatore nazionale stabilisce per le categorie (primo livello) e le sottocategorie (secondo livello) le aliquote; l'unico limite è che nell'ambito delle sottocategorie non può creare un terzo livello, introducendo aliquote differenziate. Ad es. non può nell'ambito delle bevande gassate stabilire aliquote diverse tra i vari prodotti. Questo è il perimetro, in cui si può muovere il legislatore, e ciò lo si ricava per il vino dall'art. 9, par. 2, e per le altre bevande dall'art. 13, par. 2. Fatta questa premessa, la Hecta Viticol intendeva estendere il trattamento riservato al vino (tassato ad aliquota zero sia per la sottocategoria del vino tranquillo che per quella del vino spumante) anche alle altre bevande fermentate. Ciò veniva motivato sulla base di una norma di (pretesa) assimilazione del vino, rispetto alle altre bevande fermentate. Invece, secondo la Corte, il combinato dell'art. 15 della direttiva 92/83/CEE (essa dispone "i riferimenti ai vini si applicano anche alle altre bevande fermentate") con l'art. 5 della direttiva 92/84/CEE (che fissa per il vino l'aliquota zero) consente solo una assimilazione parziale, nel senso che vale unicamente se non ci sono norme specifiche (punto 43). Quindi le categorie del vino e delle altre bevande fermentate non sono affatto unificate, ma ciascuna conserva la propria autonomia e la propria caratterizzazione. La seconda questione riguarda il termine molto breve (otto giorni) stabilito dal legislatore rumeno per elevare l'aliquota di accisa sulle altre bevande fermentate, senza nel contempo prevedere un regime transitorio. Secondo la Corte soltanto la necessità di un regime transitorio sussiste solo in caso di soppressione di un diritto che comporti, nel contempo, anche un adeguamento economico significativo. In questo modo, è possibile garantire il rispetto del principio della certezza del diritto (cioè della predeterminabilità del carico tributario e conseguente divieto di retroattività) e della tutela del legittimo affidamento (inteso quale protezione di chi abbia riposto fiducia negli atti). L'aumento dell'aliquota non può essere considerato "la soppressione di un diritto". Inoltre, nel caso di specie non è rinvenibile il requisito della significatività, in quanto si trattava soltanto di euro 100 per ettolitro. Tali elementi vanno comunque verificati dal giudice del rinvio.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									